Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 marzo 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 29 marzo 1952
registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1952
registro n. 69 Presidenza, foglio n. 128

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MALTESE Edilio di Giuseppe e fu Folli Maria, da Genova, classe 1908, partigiano combattente. — Organizzatore ed animatore della lotta partigiana in quel di Genova, si distingueva per decisione, per capacità e per coraggio ricoprendo posizioni di responsabilità e di comando. Ferito in combattimento mentre guidava un ardimentoso contrattacco e caduto in mani nemiche veniva, dai tedeschi, incatenato e duramente seviziato. Manteneva, peraltro, esemplare e fiero contegno nulla rivelando. Liberato per scambio di prigionieri, riprendeva, nei limiti consentitigli dalle sue menomate condizioni fisiche, redditizia attività patriottica. — Val d'Aveto (Genova), settembre 1943-4 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

SARTORI Luigi fu Agostino e di Felice Garbini, da Tuscania (Viterbo), classe 1891 capitano di complemento, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, con fedeltà e con decisione, intraprendeva la lotta di liberazione distinguendosi, nel Fronte militare clandestino di resistenza sorto in Roma, per capacità organizzativa e per ardimentosa e redditizia attività. In situazioni particolarmente pericolose e nello assolvimento di rischiose missioni operative forniva chiare e sicure prove di valore. — Roma, settembre 1943-4 giugno 1944.

(1118)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 febbraio 1953, n. **100**.

Proroga del termine stabilito con legge 11 febbraio 1952, n. 64, per la ultimazione della centrale telefonica della città di Udine.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine del 29 maggio 1953, stabilito con legge 11 febbraio 1952, n. 64, per la ultimazione della centrale telefonica della città di Udine, è prorogato al 29 maggio 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 24 febbraio 1953, n. **101**.

Inclusione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane in Palermo tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi, e fruenti di speciali agevolazioni fiscali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Agli articoli 13, 21, 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel penultimo comma dell'art. 13 modificato con legge 7 aprile 1938, n. 378, e 17 novembre 1950, n. 1095, dopo le parole: « La Cassa di risparmio di Calabria » sono inserite le seguenti: « La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane in Palermo ».

L'ultimo comma dello stesso art. 13 aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378, e modificato con la legge 17 novembre 1950, n. 1095, resta modificato come segue: « La Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria e la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane in Palermo potranno compiere operazioni di credito agra-

rio di miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somme che saranno stabilite dagli organi di vigilanza sulle aziende di credito ».

Nel secondo comma dell'art. 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e della legge 17 novembre 1950, n. 1095, le parole: « La Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e la Cassa di risparmio di Calabria » sono sostituite dalle seguenti: « La Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria e la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane in Palermo ».

Nel secondo comma dell'art. 22, dopo le parole: « dalla Banca nazionale dell'agricoltura, dalla Cassa di risparmio di Calabria », sono inserite le seguenti: « dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane in Palermo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — ZOLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 28 febbraio 1953, n. 102.

Modificazioni al decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, relativo ai servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A partire dal 1° gennaio 1952 la misura dell'acconto concedibile annualmente, ai sensi del secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, alle società di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale può raggiungere il 90 per cento dell'importo della eventuale integrazione di bilancio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — CAPPA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 28 febbraio 1953, n. 103.

Provvedimenti a favore della città di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a favore del comune di Roma di un contributo annuo di lire 3.000.000.000, per gli anni 1952, 1953, 1954, quale concorso dello Stato per gli oneri che detto Comune sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica; contributo da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di 55 miliardi, in ragione di 11 miliardi all'anno a partire dal 1° gennaio 1953.

I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato. Per i singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è autorizzata la concessione dei contributi statali previsti dalla medesima legge e per le altre quella di contributi nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione all'importanza delle opere stesse, in misura non superiore al 4 per cento.

Per la concessione dei contributi previsti dal comma precedente è autorizzato il limite di impegno annuo di lire 450.000.000 per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57.

La somma di lire 78.750.000.000 occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 450.000.000 nell'esercizio 1952-53; di lire 900.000.000 nell'esercizio 1953-54; di lire 1.350.000.000 nell'esercizio 1954-55; di lire 1.800.000.000 nell'esercizio 1955-56; di lire 2.250.000.000 dal 1956-57 al 1986-87; di lire 1.800.000.000 nell'esercizio 1987-88; di lire 1.350.000.000 nell'esercizio 1988-89; di lire 900.000.000 nell'esercizio 1989-90 e di lire 450.000.000 nell'esercizio 1990-91.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per la costruzione o l'acquisto da enti pubblici, limitatamente ad una spesa non superiore al decimo del totale sopra indicato, di edifici universitari in Roma, nonchè per l'arredamento degli edifici stessi, secondo i programmi concordati fra i Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione.

La spesa prevista dal presente articolo sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 600.000.000 annui dall'esercizio 1952-53 all'esercizio 1956-57.

Art. 4.

All'onere di lire 4.050.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-53 si provvede con il primo provvedimento di variazione degli stati di previsione relativi allo stesso esercizio.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI — ALDISIO — SEGNI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1953, n. 104.

Revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per il territorio del comune di Roncade (Treviso).

N. 104. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene revocata la dichiarazione di zona di endemia malarica per i territori del comune di Roncade in provincia di Treviso, contenuta nel regio decreto 25 agosto 1902, n. 398.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 60. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1953, n. 105.

Revoca della dichiarazione di zona di endemia malarica per i territori di 29 Comuni della provincia di Cremona.

N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono revocate le dichiarazioni di endemia malarica fatte, con regi decreti 29 settembre 1902, n. 444; 25 luglio 1904, n. 453; 2 marzo 1905, n. 73; 1° giugno 1905, n. 312, per i comuni di Bagnolo Cremasco; Capralba; Casaletto di Sopra; Casaletto Vaprio; Castelleone; Chieve; Credera Rubbiano; Crema (frazione Ombriano); Cremona (frazione Duemiglia); Cremosano; Dovera; Monte Cremasco; Montodine; Moscazzano; Palazzo Pignano; Pandino; Pieranica; Quintano; Pizzighettone; Ripalta Cremasca; Rivolta d'Adda; Sergnano; Soncino; Spino d'Adda; Ticengo; Torlino; Trescore Cremasco; Vaiano Cremasco; Vailate.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 61. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1952.

Autorizzazione ai Magazzini generali gestiti in Genova-Sampierdarena dalla Società « Fiumara » a ricevere in deposito anche le merci estere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1952, che autorizza la Società per azioni « Fiumara », con sede in Milano, ad istituire ed esercire in Genova-Sampierdarena Magazzini generali per merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista la domanda presentata dalla predetta Società per essere autorizzata a ricevere, nei Magazzini generali di cui sopra, anche le merci estere;

Vista la deliberazione in data 22 novembre 1952 adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, che esprime al riguardo parere favorevole e approva le modificazioni apportate al vigente regolamento dei Magazzini generali « Fiumara », con rogito Todeschini 29 ottobre 1952, n. 25551 di repertorio;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni « Fiumara », con sede in Milano, via Leopardi n. 1, è autorizzata a ricevere in deposito nei propri Magazzini generali di Genova-Sampierdarena — autorizzati col citato decreto Ministeriale 4 giugno 1952 — anche le merci estere, ad esclusione di quelle classificate infiammabili.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova e dal Comitato provinciale prezzi, con delibere rispettivamente del 1° marzo 1952 e dell'11 aprile 1952, tenute, peraltro, presenti, per quanto si riferisce al regolamento, le modificazioni apportatevi con il rogito notar Todeschini 29 ottobre 1952, succitato.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera proporrà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'eventuale integrazione della cauzione dovuta dalla Società « Fiumara » ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, in relazione all'autorizzazione al deposito di merci estere, come sopra concessa.

Roma, addì 16 dicembre 1952

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
CARCATERRA

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

(1271)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1953.

Trasferimento del comune di Sant'Alessio con Vialone dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Corteolona a quella dei corrispondenti uffici di Pavia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Corteolona al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Sant'Alessio con Vialone un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Pavia;

Decreta:

Il comune di Sant'Alessio con Vialone viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Corteolona a quella dei corrispondenti uffici di Pavia.

Roma, addì 23 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1953
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 34. — LESEN

(1140)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Ferrara di Monte Baldo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 settembre 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona sottoindicata, sita nell'ambito del comune di Ferrara di Monte Baldo;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Ferrara di Monte Baldo, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta, che con le sue tipiche case ai lati di un'unica strada al centro di una lussureggiante vegetazione boschiva, forma un complesso armonico e un paesaggio caratteristico di singolare bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Ferrara di Monte Baldo confinante: a nord, con il limite esterno dei mappali numeri 244, 75, con la strada Ferrara-Valle di Coch, coi mappali numeri 384, 417, 418 e la strada comunale Cà di Sotto e con la strada Ferrara di Monte Baldo-Osanna, foglio 8°; ad est, con la strada comunale dei Dossi-Ferrara di Monte Baldo e la strada comunale Ferrara-Osanna; a sud, con la strada di Coali e la strada comunale Ferrara-Festa e con il mappale n. 195; ad ovest, coi mappali numeri 314, 75 ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Ferrara di Monte Baldo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio di verbale di seduta

Alle ore 10,30 del giorno 17 settembre 1952, convocata con lettera raccomandata in data 3 settembre 1952, si è riunita presso la sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Verona.

(*Omissis*).

Ferrara di Monte Baldo. — Ferrara di Monte Baldo è una tipica località montana. Una fila di case costruite ai lati di un'unica strada che sale a doppia curva, è al centro di boschi che ancora e quasi interamente coprono i declivi che al gruppo di case convergono. Il tutto forma un complesso armonico ed un paesaggio tipico che merita ogni più ampia tutela al fine anche di salvaguardare da indiscriminati tagli il patrimonio arboreo ed evitare che nuove costruzioni, sorgendo in posizioni inopportune, possano alterare l'ormai acquisito carattere del paesaggio di cui si tratta.

La Commissione ritenute valide le ragioni che richiedono l'intervento della legge, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approva all'unanimità il vincolo paesistico da apporsi sull'area i cui confini, segnati in rosso sulla mappa che fa parte del presente verbale, corrono secondo i seguenti riferimenti:

nord: con il limite esterno dei mappali n. 244-75, con la strada Ferrara-Valle di Coch, con i mappali numeri 384, 417 e 418 e la strada comunale Cà di Sotto e con la strada Ferrara di Monte Baldo-Osanna, foglio 8°;

est: con la strada comunale dei Dossi-Ferrara di Monte Baldo e la strada comunale Ferrara-Osanna;

sud: con la strada di Coali e la strada comunale Ferrara-Festa e con il mappale n. 195;

ovest: con i mappali n. 314-75.

(*Omissis*).

(1163)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1953.

Riconoscimento del comune di San Quirico d'Orcia ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Siena;

Decreta:

Il comune di San Quirino d'Orcia è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopraindicata.

Roma, addì 28 febbraio 1953

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(1319)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Claviere.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 aprile 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Claviere;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periolo di tre mesi all'albo del comune di Claviere, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona alpina, costituente il Comune suddetto, costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza nel quale l'opera della natura, rappresentata da impervie montagne degradanti per folte foreste sino al piede di un pianoro prativo, si fonde con quella dell'uomo;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Claviere indicato nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Claviere provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 febbraio 1953

Il Ministro: SEGNI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino

Verbale n. 16

Il giorno 9 aprile 1952, debitamente convocata con lettera circolare in data 4 aprile 1952, in una sala della Soprintendenza ai monumenti di Torino si è riunita la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali per trattare del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) CLAVIERE: Rinnovo vincolo del Comune.

Comune di Claviere. — Il Soprintendente a chiarimento del provvedimento adottato, per cui fu proposto che l'intero territorio del comune di Claviere fosse elencato fra i complessi di cose da tutelare ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, specifica che la zona alpina, costituente il comune di Claviere costituisce un quadro di incomparabile bellezza nel quale la natura, rappresentata da impervie montagne degradanti per folte foreste sino al piede di un pianoro prativo, viene in parte corretta e integrata da costruzioni sparse e ben dosate, a pretto carattere alpino, che la mano dell'uomo ha saputo con sapiente intuito intercalare alle bellezze naturali della località.

Il rappresentante del comune di Claviere, rilevando che il verbale della precedente seduta era stato forse redatto in forma troppo vaga, consegna un pro-memoria che riassume le motivazioni più sopra esposte dal Soprintendente.

Da tale pro-memoria si desume l'opportunità del vincolo al fine di tutelare i boschi nella loro integrità presente al fine di mantenere, come si presenta attualmente il complesso boschivo anche oltre le limitazioni imposte dalla legge forestale in modo da non consentirne il taglio se non per imprescindibili necessità famigliari e lo sfrondamento della ramaglia sino ad una certa altezza.

Detto pro-memoria riconosce inoltre la necessità del vincolo alpino di disciplinare le nuove costruzioni in modo che non abbiano a sorgere in località particolarmente delicate per l'ambiente paesistico, non siano d'architettura eccessivamente meschina, nè di mole troppo imponente e vengano tinteggiate in armonia al paesaggio circostante.

Da ultimo il pro-memoria fa presente la necessità di impedire la posa di cartelloni pubblicitari che sempre più numerosi invadono i borghi e le strade costituendo un'insopportabile molestia per il libero godimento del paesaggio.

La Commissione all'unanimità fa sua la proposta di elencazione dell'intero territorio del comune di Claviere per le ragioni esposte dal Soprintendente; e questi, assicura il Sindaco di Claviere che farà tesoro delle raccomandazioni contenute nel suo pro-memoria che viene acquisito agli atti della Commissione.

(*Omissis*).

(1164)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1953.
Sostituzione di un componente della Deputazione della Borsa valori di Bologna per l'anno 1953.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1952, con il quale è stata costituita, tra le altre, la Deputazione della Borsa valori di Bologna, per l'anno 1953;

Vista la lettera dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia n. 21065 del 23 febbraio 1953, con la quale in sostituzione del defunto dott. Carlo Veronesi, membro supplente della Deputazione di borsa di Bologna per l'anno 1953, in rappresentanza dell'Istituto di emissione, è designato il prof. Filippo Sibirani;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'integrazione del componente della Deputazione di borsa di Bologna, come sopra indicato;

Decreta:

Il prof. Filippo Sibirani è nominato membro supplente della Deputazione della Borsa valori di Bologna, per l'anno 1953, in rappresentanza dell'Istituto di emissione, in sostituzione del dott. Carlo Veronesi deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

(1275)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 9 marzo 1953.
Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Rieti.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Rieti emanato in data 9 dicembre 1944, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945 e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del rag. Guido Ciancarelli.

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto, in data 17 ottobre 1952 ha rimesso per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Rieti;

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti n. 34 del 4 novembre 1952 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 14 novembre 1952 e con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili della gestione di liquidazione che presenta le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	58.097,10
Debitori	»	98.674,92
Interessi	»	1.095,77
Immobilizzi	»	196.000 —
Totale	L.	353.867,79

Passivo liquidato

Creditori	L.	37.159,10
Passività d'esercizio:		
a) spese di personale	»	149.150,05
b) altri oneri	»	167.558,64
Totale	L.	353.867,79

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma) di Rieti è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura alla data del 31 maggio 1950 del Co.Pro.Ma. di Rieti deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Rieti saranno a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 9 marzo 1953

L'Alto Commissario per l'alimentazione
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(1264)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un fabbricato con terreno sito in Milazzo (Messina).

Con decreto 20 febbraio 1953 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica si autorizza l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Milazzo (Messina) la donazione di un fabbricato con terreno circostante di mq. 1805, sito in via G. B. Impallomeni, con l'obbligo di adattare il tutto a Casa della Madre e del Bambino e sede del Comitato di patronato.

(1299)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Lato (provincie di Bari e di Taranto)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, registrato dalla Corte dei conti l'11 febbraio 1953 al registro n. 3, foglio n. 20, è stato determinato ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del torrente Lato, ricadente nei comuni di Gioia del Colle e Sant'Eramo in provincia di Bari, nonchè nei comuni di Castellaneta e Laterza in provincia di Taranto.

(1280)

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione e di bonifica fra i proprietari di terreni in sinistra del fiume Pescara, con sede in Pescara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 562/1115 in data 12 marzo 1953, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di irrigazione e di bonifica sinistra Pescara, con sede in Pescara, deliberato dal commissario straordinario del Consorzio in data 29 maggio 1952.

(1288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunciato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato Prestito redimibile 3,50% (1934), n. 120971 per la rendita annua di L. 3,50, intestato a Lorenzani Valentina fu Ruggiero, minore sotto la patria potestà della madre Venturini Zaira vedova Lorenzani, domiciliata a Carrara (Massa).

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 29 ottobre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5474)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 marzo 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,95	633,50
» Firenze	624,90	633 —
» Genova	624,90	634 —
» Milano	624,92	634 —
» Napoli	624,90	633 —
» Palermo	624,92	633,50
» Roma	624,90	633,75
» Torino	624,90	634 —
» Trieste	624,95	—
» Venezia	624,90	633,75

Media dei titoli del 17 marzo 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,20
Id. 3,50 % 1902	62,80
Id. 3 % lordo	75,30
Id. 5 % 1935	95,275
Redimibile 3,50 % 1934	80,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,80
Id. 5 % 1936	92,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,125

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 marzo 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U S A.	Lit. 624,91
1 dollaro canadese	» 633,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1.785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Stivatori e scaricatori », con sede in Porto Nogaro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 febbraio 1953, la Società cooperativa « Stivatori e scaricatori », con sede in Porto Nogaro, costituita con atto datato 6 maggio 1920 per notaio dott. Augusto Leonardi di Udine, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(1292)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato riguardante il concorso a sei posti di vice conservatore aggiunto (gruppo A, grado 11°) nell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili, riservato agli assistenti universitari ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che il Ministero di grazia e giustizia Direzione generale affari civili e libere professioni ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, ha determinato di mettere a concorso mediante esame-colloquio tra gli aiuti ed assistenti universitari sei posti di vice conservatore aggiunto (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo degli Archivi notarili.

Per essere ammesso al concorso anzidetto è necessario che l'aspirante:

a) sia stato nominato assistente universitario in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

b) abbia almeno cinque anni di continuato lodevole servizio;

c) sia assistente ordinario all'insegnamento di diritto civile o commerciale, o di istituzioni di diritto privato o di storia del diritto italiano.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 32, diretta al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio III, Archivi notarili deve essere presentata all'Archivio notarile superiore o distrettuale nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; pubblicazione che, a norma dell'art. 3 del ripetuto regio decreto n. 2241, dovrà essere effettuata a cura di codesto on. Ministero.

A corredo della domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, qualifica, residenza abituale e preciso indirizzo, dovranno essere prodotti i seguenti documenti

a) certificato del rettore dell'Università o Istituto superiore attestante la nomina ad assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e qualità del servizio prestato;

b) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia notarile autenticata con firma del notaio debitamente legalizzata;

c) quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di L. 1500 eseguito o presso un Archivio notarile superiore o distrettuale. La detta quietanza deve essere rilasciata prima della scadenza del concorso stesso;

d) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40, ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

1) una copia del foglio matricolare munito di marca da bollo come sopra indicata, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

3) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti di chiamati alle armi;

3) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

4) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui ai numeri 3 e 4 dovranno essere rilasciati su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva;

e) dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza in caso di nomina, redatta in carta semplice;

f) fotografia autenticata da un notaio o dall'autorità comunale debitamente legalizzata.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 su carta da bollo da L. 24.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 24.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 24.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale della protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta da bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'Africa Italiana 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 24.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40.

I coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I requisiti per ottenere l'assunzione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ed è in facoltà dell'Amministrazione di respingere con provvedimento non motivato ed insindacabile le domande degli aspiranti (art. 6 ultimo comma, citato regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241).

In ogni caso non saranno ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di che trattasi. Pertanto tutti i candidati dovranno dichiarare, in calce alla domanda, se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi-colloquio per lo stesso ruolo.

Il conservatore dell'Archivio notarile appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa e la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli allegati documenti al procuratore della Repubblica competente. Alla chiusura del concorso comunica a questo Ministero della giustizia un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore della Repubblica, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica dei candidato, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed alla richiesta della conferma del titolo di studio presso le competenti autorità scolastiche ed invia al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio III, Archivi notarili le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

L'esame-colloquio che si effettuerà a Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, verterà sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

3) statistica, tasse ed imposte indirette sugli affari, leggi e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui dovranno sostenere la prova di che trattasi.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice ai termini degli articoli 22 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e 5 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, e verrà designato il conservatore di Archivi notarili incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

L'esame-colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati o invalidi della guerra 1915-18; per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale; della guerra 1940-43 o di liberazione ovvero in conseguenza dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè invalidi civili per fatti di guerra o per servizio;

2) che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale o che siano combattenti od assimilati della guerra 1940-43 o di quella di liberazione ovvero siano stati deportati dal nemico;

3) profughi delle zone di confine o dell'Africa italiana ovvero coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diverse da mine;

4) capi di famiglia numerosa;

5) orfani di caduti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale; orfani di caduti nella guerra 1940-43, nella guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè orfani di civili caduti per fatti di guerra o di caduti per servizio;

6) che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

si osserveranno le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 giugno 1950, n. 375, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nel decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, n. 212, nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180 e 15 luglio 1950, n. 539.

Il Ministero di grazia e giustizia riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa.

I vincitori del concorso saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Per l'ammissione all'esame-colloquio di che trattasi si prescinde dal limite di età.

Roma, addì 28 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: RESTA

(1176)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso a quindici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, concernente i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, e successive estenzioni, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ed il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto la nota n. 35441/12106 del 19 agosto 1952 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a quindici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali di Commissariato, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di tenente colonnello.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani muniti di diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un istituto tecnico commerciale (ragioniere e perito commerciale) e che soddisfino inoltre alle seguenti condizioni:

a) alla data del presente decreto abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27°, o, se sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, il 36° anno di età;

detti limiti sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

b) risultino di buona condotta civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

c) abbiano l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato. L'accertamento della idoneità fisica al servizio militare verrà effettuato mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero della difesa-Aeronautica prima dell'inizo degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 4.

Le domande di ammissione dei candidati, debitamente sottoscritte dagli stessi, dovranno essere redatte in carta bollata da L. 32 e pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredate dai seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) debitamente legalizzato;

2) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato;

3) certificato di buona condotta debitamente vidimato, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la residenza da almeno un anno; nel caso di residenza per un tempo minore, occorrono altri certificati del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso, debitamente legalizzato;

5) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato: per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

6) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati, debitamente legalizzato;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi: i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata e con applicate marche da bollo per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 sui successivi; per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato dalla « dichiarazione integrativa »;

8) titolo di studio di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, firmato dal capo dell'istituto dal quale viene rilasciato e vistato dal provveditore agli studi, ovvero copia notarile debitamente legalizzata di detto certificato, fermo l'obbligo di esibire il relativo diploma originale a richiesta dell'Amministrazione;

9) numero due copie di una stessa fotografia recente (mezzo busto, senza copricapo, su fondo chiaro, formato cm. 4 x 6, non montata su cartoncino) con firma leggibile e nome e cognome in basso, di pugno dell'interessato; una sola delle due copie dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco, ovvero se il candidato è in servizio militare, dal comandante del Corpo o ente dal quale dipende, su carta da bollo debitamente legalizzata;

10) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

11) dichiarazione della competente autorità militare attestante, per gli aventi diritto, l'ammissione al godimento dei benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3;

12) ogni altro titolo di cui il candidato sia eventualmente in possesso ai fini della formazione della graduatoria.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per i documenti rilasciati dal comune di Roma non è necessaria la legalizzazione.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio di carriera nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante la loro posizione e qualifica all'atto della presentazione della domanda.

Qualora il concorrente abbia diritto agli aumenti di età previsti per i coniugati — con o senza prole — o per i vedovi con prole, di cui al precedente art. 3, lo stato di famiglia, rilasciato con riferimento alla data di scadenza del presente concorso, potrà pervenire al Ministero dopo la data stessa ma comunque non oltre il 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima.

Art. 5.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario come non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altra Amministrazione o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero incomplete di documentazione o formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento o la regolarizzazione della documentazione.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie potranno far pervenire, purchè entro il termine prescritto, la sola domanda corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze ai fini della formazione della graduatoria si siano maturati o siano stati conseguiti dopo il termine della scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami.

Art. 6.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che riterrà opportuno, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro ai quali, a suo giudizio insindacabile, non

ritenesse di dover conferire il grado di sottotenente in servizio permanente del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, nei giorni di cui sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli candidati, e consisteranno nelle prove di cui ai programmi annessi al presente bando.

La Commissione di esame, che verrà nominata con successivo decreto, presiederà allo svolgimento degli esami e provvederà alla formazione della graduatoria.

Il presidente della Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà aggregare alla Commissione stessa, per ogni singola prova, un esperto particolarmente versato nella materia di esame. I membri aggregati hanno voto consultivo.

Art. 8.

La Commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 12/20; il tema sarà svolto dai concorrenti nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, o i cui lavori a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

La durata di ciascuna prova orale è fissata di massima in trenta minuti primi e al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver riportato la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato una media di 12/20 purchè in ogni singola prova il punto di classificazione non sia stato inferiore ai dieci ventesimi.

Art. 9.

Per la formazione della graduatoria di coloro che abbiano ottenuto la idoneità, i punti di merito ottenuti in ciascuna prova di esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

prova scritta di cultura generale: coefficiente 9;

prova orale di storia, geografia e topografia: coefficiente 6;

prova orale di computisteria e ragioneria: coefficiente 10;

prova orale di economia politica e scienza delle finanze coefficiente 10;

prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato: coefficiente 10;

prova orale di diritto costituzionale e diritto amministrativo: coefficiente 10.

La Commissione, inoltre, ha la facoltà di assegnare da uno a venti punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione; tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

Ai candidati che abbiano prestato almeno un anno di servizio in qualità di ufficiali di complemento nel Corpo di commissariato, ruolo Commissariato e ruolo Amministrazione, verranno assegnati 20 punti che saranno aggiunti alla somma di cui sopra.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 10.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato, ruolo Amministrazione, sarà conferita nel limite dei posti indicati nell'art. 1 del presente decreto ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 9.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Qualora, subito dopo la nomina, il Ministero della difesa-Aeronautica, ritenga opportuno istituire un corso di completamento d'istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di completamento d'istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1953
Registro n. 11 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 270. — RAPISARDA

PROGRAMMI DI ESAME

ESAMI DI CULTURA GENERALE

a) *Prova scritta* (durata della prova 6 ore).

Esame scritto di cultura generale:

consiste in un componimento su argomenti di cultura generale allo scopo di accertare le capacità del candidato sul modo di esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta.

b) *Prove orali* (durata delle prove 30').

Esame di storia, geografia e topografia:

Storia. — Storia europea dalla Rivoluzione francese ai tempi attuali con particolare riferimento agli eventi attinenti alla formazione della unità nazionale italiana e alle due Guerre Mondiali.

Geografia e topografia. — Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi geografici Grandi divisioni della terra Geografia fisica e politica particolareggiata dell'Italia Prodotti naturali dell'Italia Centri industriali Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione Carte geografiche e carte topografiche Piani e piante Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche Orientamento di una carta Scale Misure delle distanze sulla carta Uso pratico della carta. Nozioni sui principali tipi di proiezioni.

ESAMI DI CULTURA TECNICO PROFESSIONALE

Prove orali
(durata di ciascuna prova 30')

1. *Computisteria e ragioneria*:

Computisteria

Sistemi di misure Operazioni su numeri decimali e sui numeri complessi Calcoli di riduzione Applicazione con speciale riguardo ai calcoli in uso nella negoziazione di materie prime e merci di vasto mercato.

Sistemi monetari e parità monetarie Metalli nobili. — Nozioni intorno al mercato dei metalli nobili e calcoli inerenti.

Costi e ricavi mercantili. — Elementi, determinazioni e calcoli.

Interesse semplice Sconto commerciale e razionale. — Principali procedimenti usati nella pratica. Prontuario.

Cambiale, assegno, vaglia. — Cenni pratici, compilazione delle varie specie di documenti. Distinta di sconto.

Cambio. — Generalità: quotazioni del cambio ed usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini; operazioni di cambio diretto ed indiretto. Compilazione di distinta di negoziazione.

Conti correnti. — Nozioni e forma. Varie specie di conti correnti più specialmente usati nella pratica mercantile e bancaria. Norme usuali sulle valute. Nozioni di « Conto mio » e di « Conto suo ». Conti in monete estere e a due monete.

Fondi pubblici e privati. — Principali specie, modo di quotazione dei titoli. Usi principali delle borse italiane. Listini. Principali operazioni in titoli.

Ragioneria

Concetti generali. — L'amministrazione e la organizzazione delle aziende. Classificazione.

Capitale. — Gli elementi del capitale nelle imprese. Elementi attivi e passivi, principali ed accessori. Capitale fisso e circolante, immobilizzato e disponibile. Capitale nominale. Capitale versato. Riserve. Spese di impianto, avviamento; loro rilevazione e valutazione. Fondi di ammortamento, di deperimento, di oscillazioni valori e di valutazione di rischi. Ratei e risconti.

Inventario. — Varie specie e forme. Modi in cui possono essere inscritti i beni dei terzi ed i fondi di ammortamento, di deperimento, ecc. Cenni sui criteri di valutazione degli elementi del capitale nelle imprese in rapporto ai fini ed alla data dell'inventario.

Gestione economica. — Previsioni. Provviste, trasformazioni, scambi. I valori numerari. Costi e ricavi. Vendita. Il reddito: come si forma e come si manifesta.

Scritture. — Rilevazioni contabili e statistiche. Scritture elementari e sistematiche, sistemi e metodi di scritture; la partita doppia; la partita doppia applicata al sistema del reddito: conti di capitale, di reddito, conti ai valori numerari. Il riferimento dei valori ai vari conti del sistema. Il giornale Libri obbligatori, principali e facoltativi. Apertura dei conti, rilevazione delle operazioni di gestione, controlli numerici della partita doppia; bilanci di verificazione. Chiusura dei conti e scritture rettificative. La rilevazione dei risultati lordi della vendita delle merci, di prodotti, di titoli, di divise. La determinazione a fine di esercizio degli ammortamenti e deperimenti, della svalutazione, dei ratei e risconti, di fondi di oscillazione valori e di rischi, ecc. Scritture relative. Scritture graduali e scritture dirette di epilogo. La situazione dei conti. Il giornale-mastro; la partita semplice.

Bilanci. — Loro formazione. Le forme dei prospetti dei bilanci di esercizio. La destinazione del reddito.

2. *Economia politica e scienza delle finanze.*

I bisogni. I beni. L'utilità: decrescenza della utilità: uguaglianza delle utilità marginali comparate. Produzione, fattori, ripartizione del prodotto tra i varii fattori. La natura Il lavoro. Il capitale: nozione, origine. Varie specie di capitale produttivo; le macchine. L'impresa: varie specie d'imprese; costo di produzione. Lo scambio. Il prezzo, varie specie, nozioni sulla determinazione del prezzo; elasticità della domanda e dell'offerta. Concetto di mercato. Il prezzo in regime di libera concorrenza. Il prezzo in regime di coalizione. Il prezzo in regime di monopolio. Il reddito. Rendita fondiaria. Salario; principali teorie sul salario. Interesse il profitto. Distinzione dell'utile dell'impresa in vendita e profitto; saggio dei profitti; le crisi. La moneta: sistemi monetari la moneta cartacea. Vita sociale, bisogni pubblici e servizi pubblici. Le spese pubbliche: classificazione; sviluppo. Le entrate pubbliche, pressione tributaria. Le tasse e le imposte. La ripartizione economica dell'imposta. Le imposte dirette reali. Le imposte dirette personali. Le imposte indirette. Il debito pubblico e le entrate straordinarie. Le finanze locali.

3. *Amministrazione e contabilità generale dello Stato.*

Scopo ed importanza delle contabilità dello Stato. i beni dello Stato; demanio pubblico e demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili: gli inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali; la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare. I contratti dello Stato: i capitolati d'oneri; vari modi di asta pubblica; la licitazione privata; la trattativa privata; l'appalto concorso; stipulazione dei contratti; approvazione dei contratti; esecuzione dei contratti; servizi ad economia. Il controllo finanziario nell'Amministrazione dello Stato; la Corte dei conti; la Ragioneria generale dello Stato; le Ragionerie centrali. Il bilancio dello Stato: anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi di bilancio; struttura del bilancio dello Stato: i vari cespiti di entrate dello Stato; analisi delle spese dello Stato: presentazione, discussione ed approvazione del bilancio; esercizio provvisorio del bilancio; esecuzione del bilancio. Le spese dello Stato: impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; l'ordinazione ed il pagamento; modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese. Il rendimento dei conti nello Stato; generalità; conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati; controllo sui rendiconti dei funzionari delegati; conti giudiziali dei consegnatari di materie.

La responsabilità nell'Amministrazione dello Stato: responsabilità degli agenti contabili; responsabilità dei funzionari: giudizi di conto e di responsabilità; limiti di competenza nel giudizio; giurisdizione della Corte dei conti; procedura per i giudizi di conto; l'appello contro le decisioni della Sezione contabile; giudizi speciali.

Rendiconto generale dello Stato: materia, preparazione e forma del conto del bilancio; materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

4. *Diritto costituzionale e diritto amministrativo.*

Lo Stato: concetti ed elementi costitutivi; varie forme di Stati. Ordinamento costituzionale dello Stato italiano: Il Parlamento, la formazione delle leggi. Il Presidente della Repubblica. Il Governo. La pubblica amministrazione, gli organi ausiliari; la Magistratura. Le garanzie costituzionali.

L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano: Amministrazione centrale attiva, consultiva e di controllo; Amministrazione governativa locale; Amministrazione autarchica.

La giustizia nell'Amministrazione: concetto, diritti ed interessi. I ricorsi amministrativi; nozioni e specie. Le giurisdizioni amministrative: principii generali.

(1160)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1953, è stato respinto il ricorso straordinario, prodotto dal sig. Nicita Eusebio fu Mario, avverso il decreto Ministeriale 17 maggio 1951, col quale venne approvata la graduatoria del concorso per titoli a centosessantadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane, riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

(1248)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto n. 64028 dell'11 settembre 1952, con il quale l'ostetrica Rosselli Dea veniva dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Guspini, l'ostetrica Corongiu Violata veniva dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Samatzai, l'ostetrica Lai Maddalena veniva dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Gonnesa e l'ostetrica Piccirilli Romana veniva dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Carloforte;

Considerato che le ostetriche Rosselli Dea, Corongiu Violata, Lai Maddalena e Piccirilli Romana sono state dichiarate rinunciatarie alle sedi rispettivamente loro assegnate;

Considerato che l'ostetrica Lai Maddalena ha rinunciato anche alla condotta ostetrica di Gonnosfanadiga assegnatale per la rinuncia della vincitrice;

Vista la graduatoria del concorso e l'ordine delle sedi richieste in preferenza dalle singole concorrenti;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 64028 dell'11 settembre 1952 l'ostetrica Bertolasi Egle in Mantovani, residente a Bondanello di Moglia (Mantova), è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Guspini; l'ostetrica Spiga Margherita è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Samatzai; l'ostetrica Scanu Annetta, residente a Milis, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Gonnesa; l'ostetrica Lai Maddalena residente a Sassari, via Arborea, 12, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Carloforte.

I sindaci di Guspini, Samatzai, Gonnesa e Carloforte sono incaricati della esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Cagliari, addì 21 febbraio 1953

Il Prefetto

(1151)

PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 9653-Div. 3/1 in data 25 maggio 1951, con il quale venne bandito il concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa alla data del 30 novembre 1950, e successiva modifica;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20459.2/8425 in data 15 marzo 1952;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa alla data del 30 novembre 1950:

1.	Della Capanna dott. Giampiero	punti	49,876	su 100
2.	Giovannini dott. Bruno	»	47,998	»
3.	Puccinelli dott. Alvalbixio	»	47,964	»
4.	Fantacci dott. Umberto	»	47,671	»
5.	Giari dott. Mariano	»	47,650	»
6.	Geri dott. Iraldo	»	47,540	»
7.	Belcari dott. Francesco	»	47,341	»
8.	Franceschi dott. Virgilio	»	47,269	»
9.	Franceschoni dott. Armando	»	46,746	»
10.	Mondini dott Lanciotto	»	46,425	»
11.	Cancherini dott. Giovanni	»	45,785	»
12.	Biancalana dott. Eliseo	»	45,429	»
13.	Ripoli dott. Enzo	»	45,181	»
14.	Merlini dott. Enzo	»	44,220	»
15.	Bachi dott. Vittorio	»	44,088	»
16.	Corsi dott. Corso	»	43,888	»
17.	Petrillo dott. Goffredo	»	43,661	»
18	Guidi dott. Antonio	»	43,513	»
19.	Pioli dott. Piero	»	42,850	»
20.	Bianchini dott. Umberto	»	42,703	»
21.	Teoilli dott. Cristino	»	42,376	»
22.	Tramontani dott. Luigi	»	42,261	»
23.	Garzella dott. Piero	»	42,117	»
24.	Domenici dott. Dino	»	41,834	»
25.	Orlando dott. Arduino	»	41,727	»
26.	Barsella dott. Valerio	»	41,755	»
27.	Barsottelli dott. Mario	»	41,715	»
28	Pochini dott. Furio	»	41,459	»
29.	Bertelli dott. Piero	»	41,433	»
30.	Zingoni dott. Ulberto	»	41,286	»
31.	Lupi dott. Carlo	»	41,276	»
32.	Cagnacci dott. Marcello	»	41,111	»
33.	Giammaroni dott. Vincenzo	»	40,822	»
34.	Davini dott. Roberto	»	40,471	»
35.	Soldani dott. Walter	»	39,759	»
36.	Emiliani dott. Leone	»	37,524	»
37.	Bertoni dott. Dino	»	36,704	»
38.	Romani dott. Luciano	»	36,273	»
39.	Bianucci dott Gino	»	35,810	»
40.	Brogi dott. Donatello	»	35,322	»
41.	Baldini dott. Nicasio	»	35,122	»
42.	Siniscalchi Elia	»	35 —	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 17 febbraio 1953

Il prefetto: MOCCI DEMARTIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 4526-Div. 3/1 in data 17 febbraio c. a., con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati al concorso ai posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1950, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Ritenuto che, ai sensi della legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata con successiva del 3 giugno 1950, n. 375, e uniformemente ai criteri indicati nella circolare interpretativa dell'A.C.I.S. n. 20400.1.AG.61 in data 28 febbraio 1951, nelle condotte plurime (e cioè in quelle appartenenti a Comuni con pluralità di condotte) le quali non siano ancora in regola con la percentuale prescritta dalle disposizioni stesse, deve farsi luogo alle precedenze stabilite a favore degli invalidi di guerra;

Attesochè, pertanto, ai tre invalidi di guerra partecipanti al concorso, dott. Biancalana Eliseo, dott. Lupi Carlo e dottor Emiliani Leone, risultati idonei rispettivamente al 12°, 31° e 36° posto della graduatoria, debbono assegnarsi, nell'ordine, le condotte mediche plurime di Fornacette (Calcinaia), Soiana (Terricciola) e Montefoscoli (Palaia);

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta medica a fianco di ciascuno segnata:

1) Della Capanna dott. Giampiero: Chianni;
2) Giovannini dott. Bruno: Castellina Marittima;
3) Puccinelli dott. Alvalbixio: Palaia (capoluogo);
4) Fantacci dott. Umberto: Pomarance (2ª condotta capoluogo);
5) Giari dott. Mariano: Treggiaia (Pontedera);
6) Geri dott. Iraldo: Lorenzana;
7) Franceschi dott. Virgilio: Santa Luce-Pastina;
8) Mondini dott Lanciotto: Laiatico;
9) Cancherini dott. Aldo: Orciano-Pieve di Santa Luce;
10) Biancalana dott. Eliseo (invalido di guerra): Fornacette (Calcinaia);
11) Ripoli dott. Enzo: Serrazzano (Pomarance);
12) Merlini dott. Enzo: Montecastelli Pisano (Castelnuovo Val Cecina);
13) Lupi dott. Carlo (invalido di guerra): Soiana (Terricciola);
14) Emiliani dott. Leone (invalido di guerra): Montefoscoli (Palaia).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 17 febbraio 1953

Il prefetto: MOCCI DEMARTIS

(1154)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 34580 del 16 dicembre 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso bandito con decreto prefettizio n. 41556 del 31 dicembre 1948;

Visto il proprio decreto n. 34581 del 16 dicembre 1952, con il quale furono dichiarate le ostetriche vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della ostetrica Falistocco Gina, si è resa vacante la condotta di Palazzata del comune di Sanseverino Marche;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Fioretti Rosa è dichiarata vincitrice della condotta di Palazzata del comune di Sanseverino Marche, in sostituzione della ostetrica Falistocco Gina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Sanseverino Marche.

Macerata, addì 14 febbraio 1953

(1072) *Il prefetto*: CARELLI

PREFETTURA DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario bandito con decreto prefettizio 1° giugno 1947;

Visti gli articoli 23 e 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Russo Michele . . . . . punti 154,05
2. Supino Luigi . . . . . . » 151,05
3. Galdi Antonio . . . . . » 149,10
4. De Felice Pasquale . . . . » 136,65
5. D'Ascoli Guglielmo . . . . » 131,70
6. Martuscelli Francesco . . . . » 126,55
7. Tozzi Vincenzo . . . . . » 125,50
8. Russo Luigi . . . . . » 124,60
9. Di Sergio Emanuele . . . . » 118 —

Salerno, addì 16 febbraio 1953

Il prefetto: ARIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1947, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1946;

Visto il proprio decreto di pari data e numero, col quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e sono nominati ufficiali sanitari dei Comuni a fianco di ciascuno segnati:

1) Russo Michele: Nocera Inferiore;
2) Supino Luigi: Nocera Superiore;
3) Galdi Antonio: Pellezzano;
4) De Felice Pasquale: Scafati;
5) D'Ascoli Guglielmo: Sarno;
6) Martuscelli Francesco: Sapri;
7) Tozzi Vincenzo: Pontecagnano;
8) Russo Luigi: consorzio Amalfi-Atrani-Ravello;
9) Di Sergio Emanuele: Agropoli.

La nomina s'intende fatta sotto l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonchè di quelle contemplate nei rispettivi regolamenti locali di cui all'art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1255.

I suindicati signori ufficiali sanitari hanno diritto al trattamento economico di cui alla decisione adottata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 21 novembre 1952.

I sindaci dei rispettivi Comuni sono incaricati della esecuzione del presente decreto che dovrà essere notificato agli interessati assegnando un termine di trenta giorni dalla notifica entro il quale ciascun vincitore dovrà assumere servizio e fissare la residenza nel Comune.

La mancata assunzione del servizio nel termine suddetto equivarrà esplicita rinunzia e pertanto si procederà in conformità dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Salerno, addì 16 febbraio 1953

Il prefetto: ARIA

(1153)

PREFETTURA DI TRAPANI

Revoca dei decreti prefettizi concernenti la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto 5 dicembre 1952, n. 43535, concernente l'approvazione della graduatoria del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Trapani, alla data 31 dicembre 1950;

Visto il proprio decreto 6 dicembre 1952, n. 43535, con il quale furono dichiarati i vincitori del concorso suddetto;

Considerato che dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso sono state applicate le disposizioni di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, in luogo delle disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1949, n. 55, recepita dalla Regione siciliana con legge regionale 11 marzo 1950, n. 20;

Ritenuta la necessità di rettificare la graduatoria del concorso predetto in armonia alle disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1949, n. 55, trattandosi di primo concorso bandito dopo l'entrata in vigore della legge n. 55 suddetta;

Decreta:

I decreti 5 dicembre 1952, n. 43535 e 6 dicembre 1952, n. 43535, indicati nella premessa, sono annullati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Trapani, addì 20 febbraio 1953

Il prefetto: CRISCUOLI

(1152)

PREFETTURA DI SIENA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio precedente decreto 1° ottobre 1952, n. 23962, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950;

Viste le rinuncie dei candidati Parri Olvj, Finelli Marcello e Neri Dario rispettivamente per le condotte di Sinalunga, Pienza e Chiusdino-Monticiano;

Visto l'esito delle interpellanze fatte, in seguito alla vacanza di dette sedi, ai candidati che seguono immediatamente i rinunciatari nella graduatoria, secondo l'ordine delle preferenze espresse dagli interessati;

Visto, inoltre, l'ordine della graduatoria e delle preferenze per i candidati che seguono immediatamente quelli già dichiarati vincitori col precedente provvedimento e che hanno diritto all'assegnazione delle sedi resesi disponibili;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il combinato disposto degli articoli 55 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

Finelli Marcello di Giacinto: Sinalunga;
Parducci Guelfo di Giulio: Pienza;
Bardi Roberto di Marco: San Giovanni d'Asso-Trequanda;
Dal Pozzo Gabrio di Bruno: Chiusdino-Monticiano;
Meloni Marco Sergio fu Bernando: San Quirico d'Orcia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena e sarà pubblicato, per otto giorni, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 28 febbraio 1953

Il prefetto: SPASIANO

(1181)

PREFETTURA DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il decreto prefettizio n. 9375 in data 18 giugno 1951, con cui venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetriche condotte, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed esaminata la graduatoria delle concorrenti idonee, con la quale la Commissione stessa ha concluso i propri lavori;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee nel concorso indicato in premessa:

N.	Candidata		Punti	
1.	Venturoli Anna	punti	57,50	su 100
2.	Gulinelli Maria	»	56,18	»
3.	Cattabriga Soridea	»	54,89	»
4.	Fiorini Fernanda	»	54,42	»
5.	Orlandi Mafalda	»	54,29	»
6.	Orlandi Rina	»	54,10	»
7.	Malaguti Erminia	»	54,04	»
8.	Sitta Maria	»	54,02	»
9.	Pavanelli Giulia	»	53,83	»
10.	Toselli Loris	»	53,38	»
11.	Stoppa Nella	»	53,31	»
12.	Marani Renza	»	53,24	»
13.	Zanetti Gabriella	»	53,14	»
14.	Squarzanti Germana	»	52,72	»
15.	Talassi Giannina	»	52,71	»
16.	Rossi Petronilla	»	52,54	»
17.	Bighetti Carla Maria	»	51,95	
18.	Piccinini Teodora		51,71	»
19.	Tartari Ada	»	51,51	»
20.	Campana Giuseppina	»	51.13	»
21.	Spagnoli Giovanna	»	50.91	»
22.	Gadda Germana	»	50,71	»
23.	Castellin Eleonora	»	50,36	»
24.	Pareschi Leida	»	50,33	»
25.	Bonora Norma	»	50,18	»
26.	Ferretti Carlotta	»	50,04	»
27.	Leoni Carolina (coniugata 2 figli)	»	50 —	»
28.	Turrini Daniela (coniugata 1 figlio)	»	50 —	»
29.	Bottoni Fiorina	»	49,78	»
30.	Guitti Nara	»	49,77	»
31.	Ferrarini Novella (nata il 9-12-1925)	»	49 —	»
32.	Melandri Maria (nata il 30-5-1930)	»	49 —	»
33.	Manzoli Ada	»	48,84	»
34.	Bianchini Adriana	»	48.64	»
35.	Baroni Gina	»	48,36	»
36.	Montanari Eros	»	48,20	»
37.	Zerbini Maria Teresa (n. 2-12-1925)	»	48 —	»
38.	Bottoni Giovanna (nata il 15-7-1928)	»	48 —	»
39.	Frassineti Mercedes (nata il 24-9-1930)	»	48 —	»
40.	Manferdini Lilea	»	47,56	»
41.	Bocchi Wanda	»	47,17	»
42.	Guerrini Maria	»	47 —	»
43.	Romanini Perla	»	46,87	»
44.	Grimandi Waldis	»	46,77	»
45.	Pellati Luisa	»	46,53	»
46.	Battaglioli Dina	»	46,47	»
47.	Boccafogli Bianca	»	46,21	»
48.	Bernagozzi Olga	»	46,12	»
49.	Zenisi Ester	»	46,02	»
50.	Ghesini Giordana	»	46 —	»
51.	Caselli Ermelinda	»	45,42	»
52.	Fabbri Irma	»	45,35	»
53.	Rossi Maria Pia	»	45,30	»
54.	Lattolini Iris	»	45,14	»
55.	Ferrari Bianca (coniugata)	punti	45 —	su 100
56.	Bacilieri Carmelina	»	45 —	»
57.	Dorigo Maria	»	44,66	»
58.	Maffezzoni Santa	»	44,45	»
59.	Buzzoni Olga	»	44,24	»
60.	Fallavena Ivana	»	44,11	»
61.	Pedrazzi Adalgisa	»	44 —	»
62.	Bruni Wanda	»	43,96	»
63.	Bacilieri Natalina	»	43,42	»
64.	Moretti Ebe	»	43,40	»
65.	Banzi Marta	»	42,99	»
66.	Cattabriga Elsa	»	42,65	»
67.	Bardella Liliana	»	42,20	»
68.	Bolognesi Silvana	»	42,11	»
69.	Fagioli Dea (nata il 28-10-1928)	»	42 —	»
70.	Cremona Eva (nata il 6-3-1930)	»	42 —	»
71.	Cavalieri Anna	»	41,71	»
72.	Iacomella Pia	»	41,22	»
73.	Campana Vittorina	»	40,87	»
74.	Lanzoni Giuliana	»	40,66	»
75.	Davi Alberina	»	40,59	»
76.	Brazioli Ugolina	»	40,55	»
77.	Canetti Carmela	»	40,36	»
78.	Bagnolati Cerere (partigiana invalida di guerra)	»	40 —	»
79.	Pelucchi Antonietta	»	40 —	»
80.	Andreis Maurina	»	39,68	»
81.	Renatti Doris	»	38,87	»
82.	Deserti Ivonne (coniugata, 1 figlia)	»	38,22	»
83	Velsi Gianfranca	»	38,22	»
84.	Negri Elsa	»	38,19	»
85.	Corradetti Elena	»	38,05	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 2 marzo 1953

Il prefetto: LIUTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per posti di ostetriche condotte vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1950;

Viste le domande delle concorrenti, da cui risultano le sedi richieste da ciascuna di esse, in ordine preferenziale;

Ritenuto che la candidata Bagnolati Cerere, classificatasi al 78° posto della graduatoria, ha diritto, in quanto invalida di guerra, ai benefici previsti dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche rispettivamente indicate a fianco:

1) Venturoli Anna: Ferrara (Pontegradella);
2) Gulinelli Maria: Bondeno (Scortichino);
3) Cattabriga Soridea: Ferrara (Ravalle);
4) Fiorini Fernanda: Copparo (Coccanile);
5) Orlandi Mafalda: Ferrara (Fossanova San Marco);
6) Orlandi Rina: Ostellato (San Giovanni);
7) Bagnolati Cerere: Bondeno (Stellata).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 2 marzo 1953

Il prefetto: LIUTI

(1178)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.